

Newsletter n. 25 del 24 Settembre 2011

1. Camere di Commercio – Dettati i criteri e le modalità per la nomina dei consigli e della giunta

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011, due decreti che riguardano, rispettivamente, la **composizione dei consigli** e la **designazione e nomina dei componenti del consiglio e l'elezione dei membri di giunta** delle Camere di Commercio.

Con il **D.M. 4 agosto 2011, n. 155** sono stati definiti i criteri generali per la **ripartizione dei consiglieri** sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenuto conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore nonché dell'ammontare del diritto annuale versato ad ogni singola Camera di Commercio dalle imprese di ogni settore.

Con il **D.M. 4 agosto 2011, n. 156** sono stati definiti i tempi, i criteri e le modalità relativi alla **procedura di designazione dei componenti il consiglio**, nonché all'**elezione dei componenti della giunta**.

Le disposizioni dettate dai due decreti si applicano **decorsi sessanta giorni** dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei regolamenti stessi.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo di entrambi i decreti con i relativi allegati si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Ordinamento**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=49>

2. Sportello Unico – Al via obbligatorio per tutte le istanze dal 1° ottobre 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010 (Supplemento Ordinario n. 227), sono stati pubblicati due regolamenti che riguardano, rispettivamente:

- i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese (**D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159**),
- la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (**D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160**).

L'art. 4 del D.P.R. n. 160/2010 individua diverse scadenze temporali di efficacia del medesimo Decreto, cui corrispondono step successivi di diversa operatività del nuovo SUAP.

Il DPR 160/2010 prevede infatti che:

- entro **180 giorni dalla pubblicazione del Decreto (29 marzo 2011)** il SUAP debba gestire in via esclusivamente telematica il cd. **procedimento**

automatizzato (tutti i procedimenti soggetti a SCIA) ed il cd. procedimento di fine lavori e agibilità;

- entro **un anno dalla pubblicazione del Decreto (1° ottobre 2011)** il SUAP debba gestire in forma esclusivamente telematica, secondo le normative previste dallo stesso Decreto, anche **tutti i restanti adempimenti per attività di impresa** nell'ambito dei procedimenti unici ivi disciplinati: il c.d. **procedimento unico** di autorizzazione, il procedimento di proposta di variante e il procedimento relativo al parere preliminare.

Dunque, a decorrere **dal 1° ottobre 2011**, tutte le istanze dovranno essere obbligatoriamente presentate in forma esclusivamente telematica tramite le nuove procedure del SUAP.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa – Sportelli unici per le attività produttive ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=350>

3. Richieste di visite mediche di controllo - Al via la procedura telematica – Le istruzioni dell'INPS

A decorrere dal **1° ottobre 2011**, tutte le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico.

Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia.

Alla scadenza del periodo transitorio il canale telematico diventa esclusivo.

Le istruzioni operative sono state dettate dall'INPS con la **Circolare n. 118 del 12 settembre 2011**.

A decorrere dal **1° ottobre 2011**, viene dunque attivata, per i datori di lavoro pubblici e privati, la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo (domiciliare e/o ambulatoriale) dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto di cui alla legge 30 luglio 2010, n.122, art. 38, comma 5.

La presentazione della richiesta dovrà essere effettuata attraverso il portale WEB dell'INPS - servizio di "*Richiesta Visita Medica di controllo*", con accesso tramite PIN.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la relativa documentazione normativa si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Assenze dal servizio per malattia – Invio telematico dei certificati**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=465>

4. Prevenzione incendi – Emanato nuovo regolamento per la semplificazione di procedimenti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011, il **D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151**, recante "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma*

dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Il regolamento detta norme per la **semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi** che gravano sulle imprese.

Il regolamento, che entra in vigore il prossimo **7 ottobre 2011**:

- a) individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, classificandole in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio;
- b) reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio anche in attuazione dell'art. 49, comma 4-quater del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010;
- c) coordina le precedenti procedure di controllo con la disciplina generale della **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, introdotta dall'articolo 19 della legge n. 241/1990 e ripresa dall'articolo 49, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;
- d) **semplifica la disciplina procedurale** riducendo gli adempimenti amministrativi che gravano sulle imprese;
- e) sostituisce la vigente disciplina in materia. Sono stati, infatti, abrogati i tre precedenti DD.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959; n. 37 del 12 gennaio 1998 e n. 214 del 12 aprile 2006.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto con i relativi allegati si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Prevenzione incendi**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=129>

5. Commercio e intermediazione dei rifiuti – Stabiliti gli importi delle garanzie finanziarie

L'iscrizione all'Albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le **attività di commercio e intermediazione dei rifiuti** (pericolosi e non) senza detenzione dei rifiuti stessi e' subordinata alla prestazione di idonea **garanzia finanziaria** ai sensi dell'art. 212, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta.

Con il **decreto 20 giugno 2011**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011, sono stati stabiliti gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate dalle imprese in questione e fissate le modalità di pagamento.

All'Allegato A del decreto viene riportato lo **schema di fidejussione** che dovrà essere adottato dalle imprese.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto ministeriale con il relativo allegato si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Altre Attribuzioni1** – Albo nazionale gestori ambientali.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29>

6. Settore vitivinicolo – Controllo dei vini IGP – Prorogato il sistema transitorio di controllo anche nel 2011/2012

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **decreto 11 luglio 2011**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011, ha prorogato le disposizioni sul **controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta (IGP)**, disponendone l'applicazione anche alla campagna vitivinicola 2011/2012.

Per le produzioni vitivinicole a denominazione d'origine protetta (DOP) e' stato avviato uno specifico sistema di controllo atto a garantire la conformità delle produzioni al disciplinare di produzione. I vini ad indicazione geografica protetta risultano, invece, ancora sprovvisti di una specifica procedura di verifica della rispondenza al disciplinare di produzione.

E' necessario dare applicazione alle disposizioni normative comunitarie, ed in particolare a quelle previste dagli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del **regolamento (CE) n. 1234/2007**, del Consiglio de 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

Nelle more dell'emanazione di specifiche disposizioni in merito, il Ministero ha ritenuto opportuno prorogare il sistema transitorio di controllo istituito con il decreto ministeriale del 31 luglio 2009, come modificato dal decreto ministeriale 30 luglio 2010.

Il **decreto ministeriale del 31 luglio 2009**, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta, ha istituito un sistema transitorio di controllo dei vini in questione, limitatamente alla campagna 2009/2010, affidando i controlli all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

Il decreto ministeriale 30 luglio 2010, ha modificato il decreto ministeriale 31 luglio 2009, prorogando il sistema transitorio di controllo dei vini ad indicazione geografica alla campagna 2010/2011.

7. Federalismo fiscale – Emanato l'ottavo decreto attuativo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011, il **D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149**, recante *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

Si tratta dell'**ottavo decreto attuativo del federalismo fiscale**, emanato in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009.

Cambiano le sanzioni per i comuni e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2010.

Il nuovo decreto modifica le penalità per gli enti inadempienti ai vincoli di finanza pubblica, a partire dagli sforamenti realizzati nel 2010.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Federalismo fiscale
....

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=200>

8. Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione – Emanato il decreto legislativo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, il **D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150**, recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Il decreto è stato emanato in attuazione della delega al Governo per la **riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione**, che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile:

- il rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro,
- il rito sommario di cognizione (introdotto dalla medesima legge n. 69 del 2009),
- il rito ordinario di cognizione.

Le nuove norme si applicheranno solo ai procedimenti che saranno instaurati successivamente alla data del **6 ottobre 2011** (data di entrata in vigore del decreto); i "vecchi" procedimenti, al contrario, proseguiranno seguendo le regole ormai abrogate o modificate.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Codice di procedura civile – Al via la nuova riforma.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=265>

9. Chiusura delle partite IVA inattive – L'Agenzia delle Entrate detta le modalità operative

I titolari di partite Iva inattive hanno la possibilità di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una **sanzione di euro 129,00 entro il 4 ottobre 2011** (termine dei novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011).

La modalità agevolata è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività.

La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

Questa ed altre novità sono contenute nella **Risoluzione 93/E del 21 settembre 2011**, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, le modalità con la delega di versamento modello **F24-Elementi identificativi**.

Non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti.

Non è richiesta neanche la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l'effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 35 del D.O.R. n. 633 del 1972.

Se vuoi scaricare il testo del documento clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/qZcV6m>

10. Linee guida per l'organizzazione del Collegio sindacale – Documento del CNDCEC in consultazione fino al 30 novembre 2011

Il diritto positivo italiano attribuisce, al ricorrere di determinati presupposti, lo svolgimento della revisione oltreché al **revisore** anche al **collegio sindacale**.

È opportuno precisare che tra il collegio sindacale ed il revisore vi è una profonda differenza di funzioni. Il collegio sindacale è un organo sociale a composizione plurima e paritetica, mentre il revisore è un singolo prestatore di servizi.

Tale complessivo contesto fa sì che le metodologie ed i comportamenti dettati per i revisori dai principi di revisione non possano essere automaticamente traslati in capo all'organo di controllo interno, ma si applichino al collegio sindacale in virtù di un criterio analogico e compatibilmente con le specifiche attribuzioni, poteri e doveri del collegio sindacale. Infatti pur continuando, e non potrebbe essere diversamente, ad essere applicata al collegio sindacale la propria disciplina positiva, relativamente allo svolgimento della attività di revisione troveranno applicazione le norme del D.Lgs. n. 39/2010 ivi comprese, tra le altre, le disposizioni relative all'indipendenza e ai principi di revisioni applicabili.

In questo scenario operativo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha emanato le **Linee guida per l'organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti**, poste in consultazione sul sito *www.cndcec.it* **fino al 30 novembre 2011**.

Le linee guida – come viene precisato nelle premesse – non sono norme di deontologia professionale ma si pongono l'obiettivo di raccordare quanto previsto dalla legge e dai principi di revisione internazionali con le peculiarità del collegio sindacale, declinando lo svolgimento di attività previste dai principi di revisione nell'ambito del funzionamento del collegio sindacale.

Il documento è diviso in **5 sezioni** dedicate all'inizio e cessazione dell'incarico, al coordinamento tra la funzione di vigilanza e quella di revisione legale, all'organizzazione del Collegio, allo svolgimento dell'attività di revisione ed alla relazione di revisione e giudizio sul bilancio.

In appendice è riportato uno schema di lettera di incarico ed un esempio di relazione.

Se vuoi scaricare il testo del documento clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/o3tGuj>

11. SISTRI - In arrivo un nuovo decreto di modifica al D.M. n. 52/2011

Sul sito del SISTRI, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha anticipato i contenuti di un **nuovo decreto che apporterà modifiche al decreto 18 febbraio 2011, n. 52** (*“Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”*).

Sarà possibile, per gli operatori, di richiedere ulteriori dispositivi sia per unità locali e unità operative, che per attività soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI e già iscritte

Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e controllo degli accessi, la norma introduce la possibilità di conservare i dispositivi USB, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, presso altra unità locale o unità operativa, fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Viene introdotta una procedura da applicarsi nei casi in cui si verificano rallentamenti del funzionamento del SISTRI, dovuti, ad esempio, ad un eccessivo traffico dati da e verso il SISTRI.

Se vuoi saperne di più e vuoi accedere al sito del SISTRI e leggere il comunicato clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/qCU2r9>

12. Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale – Disponibile la versione aggiornata

È stato aggiornato il **Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale** istituito ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 "*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*", al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, costituite ed operanti da almeno un anno.

Per "**Associazioni di promozione sociale a carattere nazionale**" si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque Regioni e in almeno venti Province del territorio nazionale.

Le associazioni interessate all'iscrizione al Registro potranno inviare la richiesta (tassativamente a mezzo raccomandata a.r.) comprensiva della documentazione prevista dal Decreto n. 471/2001, al seguente indirizzo:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali – Divisione II - Via Fornovo, 8 – 00192 Roma.

Se vuoi consultare il Registro nazionale clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/pVNCLIA>

13. Prorogati gli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale - I chiarimenti dell'INPS

L'INPS, con un **messaggio del 30 agosto 2011, n. 16870**, è tornato sul tema della **proroga degli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale**, sostenendo che, dal combinato disposto della normativa di riferimento, la proroga del godimento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia può e deve essere concessa esclusivamente ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione, e quindi senza la tutela voluta e sancita dal legislatore.

L'INPS ricorda che l'istituto dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è stato introdotto con il D. Lgs. 28 marzo 1996, n. 207.

Successivamente, con la Circolare n. 111 del 25 Maggio 1996 sono stati comunicati requisiti e condizioni per la concessione dell'indennizzo stesso.

L'indennizzo in questione è stato successivamente prorogato dall'articolo 19-ter della legge 28 Gennaio 2009, n. 2, fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia.

Infine, con l'articolo 35, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato previsto che *"gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 Dicembre 2004, n.311, in pagamento alla data del 31 Dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza per la pensione di vecchiaia, purché i titolari dell'indennizzo stesso siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia"*.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del messaggio INPS si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo – Commercio – Cessazione definitiva dell'attività commerciale – Indennizzi.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=366>

14. Semplificazione – Verso la totale eliminazione dei certificati nei rapporti di cittadini e imprese con la P.A.

E' in corso di avanzata elaborazione una proposta normativa che, attraverso una serie di modifiche al D.P.R. n. 445/200 (*Testo unico sulla documentazione amministrativa*), farà compiere un notevole salto di qualità nella regolamentazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese.

Nei rapporti con la P.A., **i certificati saranno infatti completamente eliminati e sostituiti sempre dalle autocertificazioni**, mentre le certificazioni rilasciate dalla P.A. resteranno valide solo nei rapporti tra privati. Sui certificati da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*.

Alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi verrà quindi lasciata solo la scelta fra acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e documenti oppure accettare le autocertificazioni dei cittadini e delle imprese.

Anche per il DURC (*Documento Unico di Regolarità Contributiva*) e le certificazioni antimafia, nulla sarà richiesto al cittadino e si dovrà procedere sempre all'acquisizione d'ufficio.

(Fonte: *Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione*)

Se vuoi accedere al sito del Dipartimento Funzione Pubblica clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/oaxjwS>

15. Istituita la Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori – Istruzioni dall'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 115 del 5 settembre 2011**, ha comunicato che è stata istituita, presso l'INPS, la "**Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori**", prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010.

La banca dati, cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un'occupazione stabile, è finalizzata a consentire **l'erogazione di un incentivo di euro 5.000,00** in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.

Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
- b) essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
- c) essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
 - *lavoro subordinato a tempo determinato,*
 - *lavoro in somministrazione,*
 - *lavoro intermittente,*
 - *lavoro ripartito,*
 - *contratto di inserimento,*
 - *collaborazione a progetto o occasionale,*
 - *lavoro accessorio,*
 - *collaborazione coordinata e continuativa.*

In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d'iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l'ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego.

L'iscrizione alla banca dati si effettua accedendo alla sezione dei **servizi al cittadino** del sito internet dell'INPS.

Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/puLW4B>

16. Parchimetri intelligenti – Il grande aiuto della tecnologia - Per noi un sogno?!?

E' alimentato ad **energia solare**, è connesso in **wi-fi**, ha uno **schermo digitale**, accetta le **carte di credito**, parla **sette lingue**.

Non è un marziano, è solo il nuovo **modello di parchimetro** scelto dal comune di **New York**, che dice addio alle vecchie macchinette «mangia soldi».

Il nuovo parchimetro è più piccolo e libera quindi spazio sul marciapiede; ha uno schermo digitale e bottoni colorati; sulla parte superiore c'è il pannello solare, che assicura un'alimentazione ecologica.

La connessione in wi-fi permette di cambiare ad esempio l'orario e le tariffe anche quando si è distanti dal parcheggio.

Le nuove macchinette sono in grado di gestire contemporaneamente otto posti auto. Si spengono automaticamente di domenica, quando il parcheggio è libero e non si deve pagare.

Inutile sottolineare l'utilità delle molte lingue parlate in una città che attira turisti e business man da ogni parte del mondo.